



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 142 del 25/08/2022

OGGETTO: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. INDIVIDUAZIONE, DELIMITAZIONE, SUDDIVISIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **venticinque** del mese di **agosto** alle ore **17:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
TADDEI CAROLINA	Assessore	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. INDIVIDUAZIONE, DELIMITAZIONE, SUDDIVISIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e di convocazione dei comizi elettorali n. 97 del 21 luglio 2022, pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 169 pari data;

Visto che, in base all'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, la propaganda elettorale relativa è disciplinata dalla Legge 4 Aprile 1956, n. 212 e dalla Legge 24 Aprile 1975, n. 13, ed è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione;

Richiamata la legge 4 aprile 1956, n. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale" e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1, per il quale l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 della legge 212/1956 e del par. 6 circolare del Ministero dell'Interno 1946/V del 1980, dal 30° giorno antecedente quello della votazione possono essere utilizzati esclusivamente gli appositi spazi assegnati per effettuare propaganda referendaria ed è vietata ogni forma di propaganda referendaria luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, nonché il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile;

Dato atto che per le attività di propaganda elettorale, ai sensi dell'art. 19, co. 1 della L. 10 dicembre 1993, n. 515, l'Amministrazione Comunale ha individuato i seguenti immobili comunali e spazi pubblici per garantire a partiti e movimenti politici la possibilità di tenere conferenze e dibattiti pubblici:

- Sala di Cultura;
- Centro Civico "Le granaglie";
- Area sita nel parcheggio di Baccanella;
- Area sita in Piazza Duomo;

Viste:

- la circolare n. 85 del 05.08.2022 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi elettorali avente ad oggetto "Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Adempimenti in materia di propaganda elettorale";
- la circolare n. 33/2022 della Prefettura di Siena – Ufficio Territoriale del Governo, prot. n. 17318 del 09.08.2022 avente ad oggetto: "Elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022 – Adempimenti in materia di propaganda elettorale";

Ritenuto di dover provvedere a stabilire il numero, il luogo di posizionamento degli spazi, ai sensi dell'art. 2 della precitata legge n. 212/56 e successive modificazioni, nonché le

relative delimitazioni;

Tenuto conto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge 212/1956, complessivamente, il numero degli spazi da destinare alla propaganda elettorale, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, devono stabilirsi in numero di almeno 1 e non più di 3 per i centri abitati con più di 150 e non oltre 3000 abitanti e di almeno 3 e non più di 5 per i centri abitati con 3.001 e fino a 10.000 abitanti;

Considerato che questo Comune consta dei sotto elencati centri abitati con più di 150 abitanti, nei quali si stabilisce che il numero dei tabelloni sia quello indicato a fianco di ciascuno:

N.	CENTRO ABITATO	SPAZI
1	Capoluogo – Piazzale Martiri Montemaggio	1
2	Capoluogo – Via dei Fossi	1
3	Capoluogo – Via Dante	1
4	Uignano – Via delle Torri	1
5	Castel San Gimignano – Via Nuova	1
6	Loc. Canonica – Via del Pescaiole	1

Dato atto che gli spazi di cui sopra, destinati ai soggetti che hanno fatto richiesta, devono delimitarsi con una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base, per ogni lista e di metri 1 di altezza e metri 0,70 di base per ogni candidatura uninominale;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire, per le consultazioni elettorali di domenica 25 settembre 2022, ai sensi del secondo comma dell'art 2 delle legge 4 aprile 1956, n. 212 e ss.mm.ii., in ciascun centro abitato del Comune avente più di 150 abitanti, per l'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda diretta, il numero degli spazi a fianco di ognuno indicati nella tabella sotto riportata:

N.	CENTRO ABITATO	SPAZI
1	Capoluogo – Piazzale Martiri Montemaggio	1
2	Capoluogo – Via dei Fossi	1
3	Capoluogo – Via Dante	1
4	Uignano – Via delle Torri	1
5	Castel San Gimignano – Via Nuova	1
6	Loc. Canonica – Via del Pescaiole	1

2. di delimitare gli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta, così come stabilito all'art. 3 della Legge 212/1956, in tabelloni o riquadri murali delle dimensioni di m. 2 di altezza per m. 1 di base moltiplicato per il numero corrispondente alle liste ammesse, numerando le sezioni stesse su di una sola linea orizzontale, con numeri progressivi dal lato sinistro e proseguendo verso destra, e ad ogni candidatura uninominale una superficie di m. 1 di altezza e m. 0,70 di base;
3. di adottare con successivo provvedimento deliberativo, l'assegnazione delle sezioni di detti spazi alle liste ammesse, all'avvenuta ricezione della relativa

- comunicazione da parte della Prefettura di Siena – Ufficio Territoriale del Governo;
4. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla cultura e alla persona Dr. Valerio Bartoloni e alla Responsabile dell'Ufficio Elettorale Dott.ssa Francesca Giannì affinché provvedano, per quanto di loro competenza, agli adempimenti relativi e conseguenti a quanto deliberato;
 5. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA